

fweg150928c

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il nuovo manuale di gestione documentale

*Corso di formazione audio-video on line a cura dell'Avv. Ernesto Belisario
Registrato settembre 2015*

Sede: On-line,

Data: Durata complessiva: circa 1,5 ore di video + materiale didattico

DESCRIZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di adottare il nuovo manuale di gestione documentale. Il corso fornisce i suggerimenti operativi per l'adeguamento alle modifiche e integrazioni richieste dal legislatore (DPCM 3 dicembre 2013)

PROGRAMMA

Il contenuto del manuale

- La formazione e la trasmissione dei documenti informatici.
- Il flusso di lavorazione dei documenti.
- Le regole per lo smistamento dei documenti.
- Il protocollo informatico dell'ente, il piano di classificazione e fascicolazione.
- L'accesso al sistema.
- L'eliminazione dei protocolli di settore, di reparto e dei protocolli multipli.
- Il piano di sicurezza dei documenti informatici.

Completa l'offerta il questionario di autovalutazione, la biblioteca, il forum dove sarà possibile porre un quesito all'Avv Belisario e l'attestato scaricabile.

RELATORI

Ernesto Belisario

Avvocato amministrativista. Esperto di diritto delle tecnologie. Componente del tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione degli utenti dell'informazione statistica dell'ISTAT.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI

€ 65,00 + IVA se dovuta*

**Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)*

LA QUOTA COMPRENDE:

Durata complessiva: circa 1,5 ore di video + materiale didattico L'ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni

interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile via browser da PC o Tablet.

NOTE

I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.